

**TRIBUNALE DI TIVOLI**  
**Il G.E. dott.ssa Testa Piccolomini**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.2.2015;

letto l'atto di opposizione degli esecutati, la comparsa di costituzione del creditore procedente ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuto allo stato non provato il dedotto superamento del tasso soglia, non solo in quanto, secondo lo stesso conteggio dell'opponente, il tasso di mora pattuito rientrerebbe nel limite del tasso soglia, ma anche considerata l'avvenuta previsione in contratto della clausola di salvaguardia, in base alla quale, la misura degli interessi da applicare in concreto non potrà mai superare il limite fissato dalla legge 108/96;

che, una detta previsione, esclude a priori anche l'astratta applicabilità di alcun tasso usurario; che, inoltre il D.M. 25.3.2003 e quelli successivi, hanno ritenuto di non provvedere a un autonomo e distinto rilievo del tasso di interesse moratorio medio per ogni singola categoria di operazioni, pur rilevando separatamente la "maggiorazione media" dell'interesse corrispettivo normalmente applicata per il caso di mora nella generalità delle operazioni;

che pertanto, parte della giurisprudenza ritiene che il "tasso di interesse moratorio medio" si desume dalla sommatoria del TEGM pertinente alla singola operazione (mutuo, apertura di credito, leasing etc.) e della maggiorazione media di mora (Astuni);

che il tasso così ottenuto, indicando valori medi di mercato in entrambe le sue componenti, deve poi aumentarsi della metà al fine di ricavarne "il limite ... oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 108;

che, il calcolo effettuato da parte attrice, non sembra rispondere alle dette caratteristiche, così non potendosi ritenere provata la dedotta nullità, salvo più approfondita indagine in un eventuale giudizio di merito, ove coltivato;

che neppure è condivisibile la dedotta nullità per illecito anatocismo conseguente alla forma di ammortamento applicata (cd. ammortamento alla francese), avendo la detta forma di ammortamento trovata conferma di validità in molteplici pronunce pienamente da condividere; che infine, la dedotta indeterminatezza del tasso, trova smentita nella stessa deduzione di parte opponente che indica specificamente il tasso pattuito contestandone peraltro la misura;

ritenuto in ogni caso, come le sollevate contestazioni, ove anche possano trovare un qualche riscontro, non fanno venir meno l'obbligo dei mutuatari alla restituzione del capitale, sicché le sollevate doglianze non sono allo stato tali da giustificare la sospensione della procedura esecutiva, salva l'eventuale rideterminazione del credito in sede di giudizio di merito e comunque in sede di riparto;

che del resto, neppure parte attrice deposita un conteggio idoneo a dimostrare che gli interessi ad oggi corrisposti ed eventualmente non dovuti alla luce delle nullità eccepite, siano di misura tale da poter interamente compensare il capitale ancora da restituire;

ritenuto quindi non ricorrere i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva;

ritenuto che, per applicazione analogica della disciplina prevista in materia di procedimenti cautelari (artt 669 *septies* ultimo comma e *octies* 7° comma c.p.c.), debba provvedersi sin da ora sulle spese della presente fase, per ragioni di economia processuale, al fine di evitare l'instaurazione del giudizio di merito al solo fine

di ottenere la regolazione delle spese (Cass. n. 22503 del 2011);

PQM

visto l'art. 624 c.p.c.,

- respinge la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
- condanna i debitori, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase in favore dell'opposta costituita banca nella misura di Euro 400,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge; visto l'art. 616 c.p.c.
- concede termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.

Si comunichi.

Tivoli, 18.2.2015.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS